

Fondo di Garanzia INPS per il TFR: intangibilità del passivo

L'autonomia dell'obbligazione previdenziale ex art. 2 L. 297/1982 e l'inopponibilità dell'eccezione di prescrizione nella liquidazione coatta amministrativa

Avv. Maria Di Giorgio — Foro di Roma

Aggiornato all'8 aprile 2026. Nota a sentenza del Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, n. 457/2026.

Abstract: Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza n. 457 dell'8 aprile 2026, si pronuncia in materia di intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro. La pronuncia ribadisce la rigorosa autonomia dell'obbligazione previdenziale a carico del Fondo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore insolvente. Ne consegue che la definitività dello stato passivo concorsuale preclude all'INPS di sollevare eccezioni volte a contestare l'esistenza o la misura del credito ammesso, restando altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente laddove formulata su una non corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del diritto alla prestazione di garanzia.

Abstract: The Labor Court of Lagonegro, with ruling no. 457 of April 8, 2026, addressed the intervention of the INPS Guarantee Fund for the payment of severance pay (TFR) in the event of administrative compulsory liquidation of the employer. The decision confirms the strict autonomy of the social security obligation borne by the Guarantee Fund with respect to the underlying employment claim against the insolvent employer. Consequently, the finality of the verified statement of liabilities in insolvency proceedings prevents INPS from raising objections aimed at contesting the existence or amount of the admitted claim. Furthermore, the statute of limitations defense raised by INPS is deemed unfounded when based on an incorrect identification of the starting date for the accrual of the guarantee benefit.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura della prestazione previdenziale:** L'obbligazione del Fondo di Garanzia INPS ex art. 2 L. 297/1982 configura un autonomo diritto di credito previdenziale e non un'obbligazione solidale col datore di lavoro.
- **Intangibilità dello stato passivo:** L'accertamento concorsuale definitivo del credito da TFR impedisce all'INPS di contestare la misura o la sussistenza del debito retributivo originario.

- **Prescrizione e decorrenza:** Il termine annuale di prescrizione verso il Fondo inizia a decorrere soltanto dal perfezionamento della fattispecie attributiva (trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo).
- **Operatività nella l.c.a.:** La disciplina di garanzia trova integrale applicazione anche nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo espresso del comma 4 dell'art. 2 L. 297/1982.

Principio di Diritto

L'obbligo del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di corrispondere il trattamento di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 si fonda su un rapporto previdenziale autonomo rispetto all'obbligazione datoriale. Il definitivo accertamento del credito per TFR mediante ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa preclude all'Istituto di eccepire profili attinenti al rapporto di lavoro sottostante, mentre il termine di prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale comincia a decorrere esclusivamente dal momento in cui la fattispecie attributiva si è perfezionata con la stabilità dell'ammissione concorsuale.

01. Introduzione

La disciplina dell'**intervento del fondo di garanzia inps per il tfr** istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, rappresenta uno dei punti di saldatura più delicati tra il diritto della crisi d'impresa, la tutela del lavoro subordinato e il sistema della previdenza sociale. Quando l'impresa datrice di lavoro versa in stato di insolvenza ed è assoggettata a una procedura concorsuale, l'ordinamento affida al Fondo la funzione di garantire il soddisfacimento dei crediti retributivi e, in via prioritaria, del trattamento di fine rapporto. Tuttavia, la concreta operatività del meccanismo di garanzia incontra di frequente l'opposizione dell'Istituto previdenziale, il quale tende a sollevare eccezioni inerenti alla prescrizione o al merito del rapporto lavorativo intercorso con il datore insolvente.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, in data 8 aprile 2026, n. 457¹, si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, offrendo una limpida ricostruzione in materia di **intervento del fondo di garanzia inps per il tfr**. La pronuncia affronta la fattispecie in cui il credito per TFR, insorto alle dipendenze di una società cooperativa posta in **liquidazione coatta amministrativa**, sia stato ritualmente ammesso allo

stato passivo concorsuale e, ciononostante, l'INPS abbia rigettato la domanda amministrativa di erogazione invocando la prescrizione del diritto o sollevando contestazioni sulla sorte del rapporto lavorativo.

L'analisi del decisum consente di esaminare la **natura giuridica della prestazione** del Fondo, i limiti che l'accertamento dello **stato passivo definitivo** pone ai poteri di contestazione dell'Ente previdenziale e le regole di decorrenza del termine prescrittivo, offrendo utili indicazioni operative per la gestione del contenzioso giuslavoristico ed assistenziale^{D1}.

02. La vicenda processuale e il diniego dell'Ente previdenziale

2.1 — Il rapporto di lavoro, la l.c.a. e l'insinuazione al passivo

La controversia decisa dal Tribunale di Lagonegro trae origine dalle vicende lavorative di un dipendente assunto con qualifica di operaio specializzato alle dipendenze di una società cooperativa a responsabilità limitata. Il **rapporto di lavoro**, protrattosi dal 27 giugno 1996 al 30 ottobre 2009, si era risolto lasciando insoddisfatto il credito retributivo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto. Successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, con Decreto Ministeriale n. 158 del 5 aprile 2013, la società cooperativa datrice di lavoro veniva assoggettata alla procedura di **liquidazione coatta amministrativa**, con contestuale nomina del commissario liquidatore.

Al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito retributivo pari a Euro 3.663,26, il lavoratore tempestivamente presentava **domanda di insinuazione al passivo** della procedura concorsuale. All'esito della verifica dello stato passivo, il credito veniva integralmente riconosciuto ed ammesso in via privilegiata ai sensi dell'[art. 2751 n. 1 c.p.c.](#). Formatosi lo stato passivo ed intervenuta la sua esecutività ed inoppugnabilità, il lavoratore inoltrava domanda in via telematica all'INPS per richiedere l'**intervento del fondo di garanzia inps per il tfr** istituito ai sensi dell'[art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297](#).

2.2 — Il rigetto della domanda amministrativa per presunta prescrizione

Nonostante l'avvenuto riconoscimento concorsuale del credito, l'INPS opponeva un formale **provvedimento di diniego** al pagamento delle somme richieste. A fondamento della contestazione, l'Istituto previdenziale adduceva l'avvenuto decorso del **termine di prescrizione** del diritto alla prestazione di garanzia. A seguito del rigetto della successiva istanza di ricorso amministrativo giurisdizionale confermato con provvedimento del 12 febbraio 2019, il lavoratore si vedeva costretto ad adire il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento dell'importo maturato a titolo di TFR oltre accessori di legge.

Costituitosi in giudizio, l'INPS ribadiva le proprie difese concludendo per il rigetto della domanda. L'Ente eccepeva che il diritto azionato per l'**intervento del fondo di garanzia inps per il tfr** fosse da ritenersi prescritto e contestava la sussistenza dei presupposti per la sostituzione nell'obbligo datoriale. Il thema decidendum sottoposto al vaglio del Tribunale si è dunque incentrato sulla corretta individuazione del **dies a quo di decorrenza** della prescrizione e sull'opponibilità nei confronti dell'INPS dell'accertamento del credito cristallizzato nello **stato passivo reso definitivo** della liquidazione coatta amministrativa².

03. L'architettura del Fondo di Garanzia e l'autonomia della prestazione previdenziale

La soluzione della quaestio iuris prospettata nella controversia in esame impone di ricostruire preliminarmente la natura giuridica e la ratio ordinamentale della disciplina dell'**intervento del fondo di garanzia inps per il tfr** istituito dall'[art. 2 della legge n. 297 del 1982](#). L'istituto nasce quale misura di previdenza sociale coattiva, preordinata a tutelare i lavoratori subordinati dal rischio dell'insolvenza datoriale che privi la parte debole del rapporto di lavoro della percezione del trattamento di fine rapporto ovvero delle ultime mensilità di retribuzione. In attuazione delle direttive sovranazionali in materia di protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore (a partire dalla Direttiva 80/987/CEE sino alla vigente Direttiva 2008/94/CE), il legislatore nazionale ha configurato un meccanismo speciale di garanzia pubblica gestito dall'INPS e finanziato mediante contribuzione obbligatoria a carico esclusivo dei datori di lavoro.

Il diritto del lavoratore ad ottenere le prestazioni dal Fondo di Garanzia si configura come diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro.

Secondo l'insegnamento costante e consolidato della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione³, l'obbligazione a carico del Fondo non configura un'ipotesi di accollo o di fideiussione ex lege del debito datoriale, né dà luogo a una fattispecie di obbligazione solidale in senso proprio. Al contrario, il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS la corresponsione del TFR si qualifica come un autonomo diritto a una prestazione previdenziale. Tale diritto nasce non già per effetto della mera risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, bensì al verificarsi del complesso di elementi fattuali e giuridici tipizzati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale e il definitivo accertamento del credito nel relativo stato passivo esecutivo.

Il principio di autonomia dell'obbligazione previdenziale si ripercuote in modo decisivo sulla disciplina della prescrizione. Trattandosi di un diritto che sorge e si perfeziona con il verificarsi dei presupposti attributivi di legge e non con la semplice maturazione del TFR in costanza di rapporto, il termine prescrittivo annuale di cui all'[art. 2, comma 5, della L. 297/1982](#) e all'[art. 2, comma 5, del D.Lgs. 80/1992](#) non può iniziare a decorrere prima che la fattispecie sia giunta a compimento. Nelle procedure concorsuali minori o maggiori — inclusa la liquidazione coatta amministrativa espressamente equiparata dal comma 4 dell'art. 2 citato — il momento iniziale del decorso prescrittivo è segnato unicamente dal trascorrere di quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo. Prima di tale momento, nessuna inerzia è imputabile al lavoratore, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS fondandosi sulla data di cessazione del rapporto risulta destituita di qualsiasi fondamento giuridico⁴.

La rigorosa separazione tra la tutela previdenziale e l'obbligazione civile del datore trova peraltro un importante termine di riscontro nella più ampia sistematica delle prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto previdenziale, per le quali la certezza del titolo e l'autonomia dei presupposti applicativi presiedono al corretto bilanciamento tra protezione del cittadino e sostenibilità del sistema dei pagamenti sociali (come approfondito nell'analisi della [ripetibilità dell'indebito assistenziale](#)).

04. L'efficacia dello stato passivo concorsuale ed il

regime delle eccezioni INPS

4.1 — L'intangibilità dell'accertamento concorsuale sulla misura del credito

Un profilo centrale esaminato nella sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 457/2026 riguarda la valenza dell'accertamento del credito effettuato nella sede concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Una volta che la pretesa retributiva relativa al TFR sia stata insinuata ed ammessa al passivo da parte dell'organo commissariale, lo stato passivo reso esecutivo ed inoppugnato assume efficacia di accertamento idoneo a vincolare il Fondo di Garanzia. L'INPS non può contestare in sede di erogazione della garanzia l'an ed il quantum del credito maturato alle dipendenze del datore insolvente, qualora tali elementi siano stati definitivamente accertati nell'ambito della procedura concorsuale⁵.

Profilo di Analisi	Credito Retributivo Datoriale	Prestazione Fondo Garanzia INPS
Natura Giuridica	Obbligazione contrattuale lavoristica ex art. 2120 c.c.	Obbligazione previdenziale autonoma ex art. 2 L. 297/1982
Presupposto di Esigibilità	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato	Definitività ammissione passivo e decorso 15 giorni
Opponibilità Eccezioni	Eccezioni causali sul contratto di lavoro e vicende gestionali	Inopponibilità eccezioni causali; rilevano solo i presupposti legali
Decorrenza Prescrizione	Dalla cessazione del rapporto (o nei limiti del comporto)	Dal perfezionamento del titolo concorsuale di ammissibilità

4.2 — I limiti del potere contestativo dell'Istituto previdenziale

L'autonomia dell'obbligazione previdenziale implica che l'INPS, nell'esercizio delle proprie funzioni di gestore del Fondo, non possa svolgere un riesame di merito delle questioni relative al rapporto di lavoro conclusosi con il datore insolvente, qualora lo stato passivo si sia consolidato senza che l'Ente abbia tempestivamente azionato i rimedi oppositori prescritti dalla legge fallimentare o dalla disciplina

delle procedure concorsuali. La definitività dell'ammissione vincola l'Istituto quantitativamente e qualitativamente.

Il potere contestativo dell'Istituto è rigorosamente circoscritto alla verifica della sussistenza dei soli presupposti costitutivi della prestazione previdenziale, quali la qualifica di lavoratore subordinato, la soggezione del datore di lavoro a procedura concorsuale e il decorso del termine dilatorio di quindici giorni dal deposito del decreto di esecutività del passivo. Eventuali eccezioni fondate su asserite irregolarità nella determinazione della retribuzione d'imponibile ovvero sul mero decorso del tempo rispetto alla cessazione del rapporto lavorativo risultano precluse e prive di efficacia invalidante rispetto al diritto del lavoratore a conseguire la tutela integrativa di garanzia.

La portata pratica di tali limiti si manifesta in modo solare nelle ipotesi in cui la vita dell'impresa sia stata interessata da vicende circolatorie aziendali o da trasformazioni societarie antecedenti all'apertura della procedura concorsuale. Laddove la condotta del datore di lavoro originario o la successione nell'ambito del rapporto ex [art. 2112 c.c.](#) siano state oggetto di vaglio da parte dell'organo concorsuale e il credito per TFR sia stato definitivamente iscritto a carico del datore assoggettato a liquidazione coatta, l'INPS non può rimettere in discussione in sede amministrativa i presupposti dell'ammissione, adducendo l'eventuale responsabilità alternativa o concorrente di altri soggetti cessionari. Come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 1860 del 2025, l'autonomia dell'obbligazione previdenziale del Fondo opera sia a tutela del lavoratore sia a protezione del sistema di garanzia, impedendo che eccezioni causali relative alla storia contrattuale sottostante possano bloccare il soddisfacimento dei crediti di lavoro ammessi al passivo.

05. Rilievi critici e ricadute operative nel contenzioso giuslavoristico

La pronuncia del Tribunale di Lagonegro merita una valutazione ampiamente positiva per il rigore metodologico con cui ha recepito i principi nomofilattici elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di intervento del Fondo di Garanzia INPS. Nella prassi applicativa si assiste non di rado a una tendenza dell'Istituto previdenziale a trattare le istanze di erogazione del TFR secondo schemi meramente burocratici o trasponendo in modo indebito i termini di prescrizione del credito retributivo ordinario alle prestazioni di garanzia assistenziale. Tale modus operandi rischia di vanificare la

funzione economico-sociale del Fondo, inteso a sollevare con immediatezza il lavoratore dallo stato di bisogno derivante dall'inadempimento del datore insolvente.

Sotto il profilo operativo e difensivo, la decisione offre importanti indicazioni per il patrocinio del lavoratore. Nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, così come nei fallimenti e nelle altre procedure concorsuali maggiori, l'avvocato giuslavorista deve curare con la massima tempestività l'insinuazione al passivo e verificare che il provvedimento di ammissione divenga inoppugnabile. Una volta perfezionatosi il titolo concorsuale e trascorso il termine dilatorio di quindici giorni dal deposito della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, la domanda di intervento indirizzata al Fondo di Garanzia si radica su un presupposto giuridicamente inattaccabile dall'Ente previdenziale sotto il profilo dell'an e del quantum.

La conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS si pone inoltre in perfetta armonia con il principio di tutela dell'affidamento e del diritto di difesa del lavoratore garantito dall'[art. 24 della Costituzione](#). Imporre al lavoratore di azionare il proprio diritto verso il Fondo prima che lo stato passivo sia divenuto definitivo ovvero conteggiare il termine di prescrizione a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro significherebbe pretendere un'azione giudiziaria al momento in cui la fattispecie attributiva del diritto alla prestazione di garanzia non è ancora venuta ad esistenza.

06. Conclusioni

La sentenza n. 457/2026 del Tribunale di Lagonegro riafferma con chiarezza la natura autonoma dell'obbligazione previdenziale gravante sul Fondo di Garanzia INPS in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa. L'orientamento recepito dal giudice di merito garantisce una piena attuazione del dettato costituzionale di cui all'[art. 38 Cost.](#), assicurando che la funzione sociale di copertura del rischio d'insolvenza datoriale non venga compressa da eccezioni di rito o di merito sollevate tardivamente o in modo difforme dal quadro normativo.

In conclusione, la definitività dell'ammissibilità al passivo concorsualizzato del credito da TFR costituisce un punto fermo ed inattaccabile nei confronti dell'INPS. Il termine annuale di prescrizione del diritto alla prestazione di garanzia trova il proprio dies a quo esclusivamente nella stabilità dell'accertamento concorsuale, rimanendo precluso all'Istituto l'opponibilità di vicende o eccezioni interne all'originario rapporto lavorativo ormai esaurito.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 38

Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2 (Istituzione del Fondo di Garanzia per il TFR)

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2 (Attuazione direttiva 80/987/CEE)

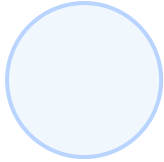
Codice Civile, artt. 2120 e 2751 n. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

1. Tribunale di Lagonegro, Sez. Lavoro, Sent. 08/04/2026, n. 457. Accoglimento del ricorso del lavoratore per il TFR a carico del Fondo INPS e inoperatività della prescrizione.
2. Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. 19/07/2018, n. 19277. Principio di autonomia dell'obbligazione del Fondo INPS e inopponibilità delle eccezioni sul credito retributivo originario.
3. Cass. Civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. 25/08/2020, n. 17643. Perfezionamento del credito previdenziale ed efficacia delle preclusioni istruttorie nel rito del lavoro.
4. Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 04/10/2019, n. 24889. Presupposti tassativi d'intervento del Fondo e decorrenza della prescrizione annuale dal quindicesimo giorno del passivo esecutivo.
5. Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. 27/01/2025, n. 1860. Arresto nomofilattico sulle vicende circolatorie dell'impresa e l'intervento del Fondo di Garanzia INPS.

Dottrina richiamata

- D1. Palumbo F., *Il Fondo di Garanzia INPS e la tutela dei crediti da lavoro nelle procedure concorsuali*, in *Metodo Giuridico*, 2025. Analisi dell'autonomia della prestazione previdenziale e dell'opponibilità del passivo.



A cura di:

Avv. Maria Di Giorgio

Foro di Roma — Specializzata in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Avvocata del Foro di Roma, specializzata in diritto del lavoro, relazioni industriali e previdenza sociale. Per Metodo Giuridico analizza la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva e l'evoluzione della disciplina previdenziale ed assistenziale.